

Determinazione n. 39/2007**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 29 maggio 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6 comma 1 con la quale l'Autorità portuale di Bari è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6 comma 4 come risulta sostituito dall'articolo 8-bis del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998 n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2003, 2004 e 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2003, 2004 e 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Bari l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Ruggero Antonietti

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI BARI PER GLI ESERCIZI DAL 2003 AL 2005

SOMMARIO

1. – Premessa. – 2. Quadro normativo di riferimento. – 3. Gli organi. – 4. Il personale. – 5. Incarichi di consulenza. – 6. Programmazione. – 7. Attività. – 8. La gestione finanziaria e patrimoniale. – 9. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1 - Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito riguardo alla gestione finanziaria degli esercizi dal 2003 al 2005 dell'Autorità portuale di Bari¹.

¹ Il precedente referto, concernente gli esercizi dal 2000 al 2002, è in Atti parlamentari XIV Legislatura, Doc XV, n. 242.

2 - Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Bari si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto con la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successivamente modificato ed integrato per i cui aspetti di maggior rilievo si rinvia al precedente referto. Sembra opportuno ricordare:

- l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria;
- l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite annuo di trenta milioni di euro. Tale disposizione, per quanto attiene all'esercizio 2007, deve ritenersi superata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che reca, tra l'altro, importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa "*enti pubblici non economici*". Il contenuto e la portata delle singole disposizioni saranno illustrati nei referti successivi.

Vanno, altresì, segnalati: a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996², con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i

² Pubblicato nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali; b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n.585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino; c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Installazioni Portuali (ISPS Code), che è entrato in vigore il 1° luglio 2004; detto Codice, configurando una struttura internazionale composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessati, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi.

3 - Gli Organi

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84/94, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

3.1 Il Presidente

L'incarico di Presidente dell'Autorità portuale di Bari, conferito con il decreto ministeriale in data 10 ottobre 2001 e scaduto il 24 ottobre 2005, è stato rinnovato con il D.M. 1° dicembre 2006.

Con i decreti ministeriali del 23 e 25 dicembre 2005, sono stati nominati, rispettivamente, il Commissario ed il Commissario aggiunto, in attesa del perfezionamento del procedimento di nomina del nuovo Presidente.

Con gli stessi provvedimenti è stato stabilito anche il trattamento economico spettante al Commissario ed al Commissario aggiunto, nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 50 per cento di quello previsto per il Presidente dal decreto ministeriale 31 marzo 2003.

Fino all'applicazione di questo provvedimento, al Presidente nominato nel 2001 sono state altresì rimborsate le spese di viaggio e, in base alla delibera del Comitato portuale del 13 dicembre 1999, quelle di soggiorno a Bari (non essendo egli ivi residente).

L'Autorità ha inoltre continuato a rimborsare all'amministrazione del Senato della Repubblica gli oneri retributivi e contributivi riguardanti lo stesso Presidente nella sua qualità di funzionario parlamentare, collocato in aspettativa per l'espletamento dell'incarico in parola, fino al 31 dicembre 2003, data del suo collocamento a riposo.

In merito alla misura dell'indennità spettante ai Presidenti delle Autorità portuali, va segnalato che con il citato decreto ministeriale in data 31 marzo 2003, in attesa di dare completa applicazione alla disposizione contenuta nell'art. 7, comma 2, della citata legge n. 84 del 1994, sono stati stabiliti nuovi criteri di determinazione dell'indennità stessa.

Ai sensi dell'art. 1 di tale provvedimento, per le Autorità nel cui porto si sia registrato nel triennio precedente un volume di traffico medio annuo superiore a 17

milioni di tonnellate, al netto del 90% delle rinfuse liquide, o a 500.000 TEU, l'indennità annuale spettante al Presidente è pari al trattamento economico del dirigente di prima fascia del Ministero moltiplicato per il coefficiente 2,6. Per le restanti Autorità il coefficiente è pari a 2,2.

Detto emolumento, da ritenersi onnicomprensivo, è maggiorato del 10% qualora la residenza del Presidente sia in località diversa dalla sede principale dell'Autorità.

Per quanto riguarda il parametro retributivo da prendere in considerazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la nota n. 1004, in data 28 maggio 2003, ha precisato che il «trattamento economico fondamentale, previsto per i dirigenti di prima fascia, da prendere a base per l'applicazione dei coefficienti previsti dall'art. 1 del citato decreto 31 marzo 2003.

Con la stessa nota è stato inoltre precisato che, per esigenze di equità, devono essere fatti salvi «i trattamenti economici di miglior favore in godimento». Tale eventualità deve risultare da apposita delibera del Comitato portuale, assunta previo parere favorevole sulla compatibilità della relativa spesa reso dal Collegio dei revisori dei conti.

In base ai criteri stabiliti con il decreto ministeriale del 31 marzo 2003, l'indennità spettante al Presidente dell'Autorità portuale di Bari ammonta ad euro 198.293,32 per l'esercizio 2003, ad euro 211.778,10 per l'esercizio 2004 e ad euro 218.867,67 per l'esercizio 2005.

A decorrere dal 1° gennaio 2006 gli emolumenti di cui sopra vanno ridotti del 10%, ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n.266/2005 (Finanziaria 2006).

Con la nota prot. n. Minfra/Dinfr/9409, in data 28 luglio 2006, il Ministero dei trasporti ha comunicato alle Autorità portuali che a decorrere dal 1° gennaio 2005 il compenso dei Presidenti va rideterminato sulla base del nuovo trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia dal CCNL relativo al biennio economico 2004-2005.

3.2 Il Comitato portuale

I rappresentanti in seno al Comitato portuale delle categorie di operatori portuali previste dall'art. 9, comma 1, lettere i), l) e l-bis) della legge n. 84/1994, compreso il rappresentante dei dipendenti della stessa Autorità, nominati con decreti del 16 e 27 novembre 2001, sono stati rinnovati nel corso del 2005.

L'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato portuale, come previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 84/94, venne stabilito, in attesa della definizione dei limiti massimi da stabilirsi con apposito decreto ministeriale, con delibera del Comitato stesso in data 29 luglio 1997, nell'importo di lire 100.000 lorde (corrispondente all'importo di euro 51,64). Dal 2003 tale emolumento è stato portato ad euro 150,00. Tale importo va ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 2006, del 10%.

3.3 Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, previsto dall'art. 11 della legge n. 84 del 1994, è composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti, ed è nominato con decreto del Ministero dei trasporti. Il Presidente ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Bari, nominati con D.M. in data 6 marzo 2000, sono stati rinnovati con il D.M. in data 30 marzo 2004.

Per quanto attiene all'indennità dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Bari, in base ai criteri fissati con il D.M. 31 dicembre 1997, spettava al Presidente l'importo di lire 10.368.000 (corrispondente all'importo di euro 5.354,62), ai membri effettivi l'importo di lire 8.640.000 (corrispondente all'importo di euro 4.462,18) ed ai membri supplenti il 20% di tale importo.

I criteri di determinazione di tale indennità sono stati modificati con il decreto ministeriale in data 31 marzo 2003, con decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno.

In applicazione del citato decreto ministeriale, sono state stabilite le sotto-stanti misure dell'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Bari a partire dal 1° luglio 2003:

a) Presidente	= euro 7.600,00
b) Membro effettivo	= euro 6.300,00
c) Membro supplente	= euro 1.300,00

Le menzionate misure vanno ridotte del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2006.

3.4 Il Segretariato Generale

Il Segretario generale, nominato dal Comitato portuale, su proposta del Presidente, è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, ed è preposto alla direzione della segreteria tecnico-operativa. L'incarico di Segretario generale dell'Autorità portuale di Bari, conferito con delibera n. 14 del 30 aprile 2002, è stato rinnovato nel corso dell'anno 2006, con delibera del Comitato portuale n. 11 del 19 dicembre 2006.

Il rapporto di lavoro del Segretario generale nominato con la citata deliberazione del 2002 è stato regolato, in attesa del CCNL di settore, dal CCNL delle aziende industriali sottoscritto in data maggio 2000; mentre il trattamento economico è stato determinato secondo le misure previste dal menzionato CCNL moltiplicato per il coefficiente 2,55, come stabilito dall'art. 27 dell'accordo nazionale tra Assoporti e Direttori generali e Segretari generali dei soppressi Enti portuali stipulato in data 17 marzo 1982.

In base ai menzionati criteri, il trattamento economico spettante al Segretario generale nominato con deliberazione del 30 aprile 2002, ammontava ad euro 102.100,04, oltre al premio di produttività, ammontante ad euro 15.474,34. Tale trattamento è stato rideterminato a decorrere dall'anno 2003, per aggiornarlo alle nuove retribuzioni stabilite dal CCNL dei "Dirigenti Aziende Industriali", portando tale retribuzione ad euro 123.077,46 dall'anno 2003, ad euro 127.405,87 dall'anno 2004, ad euro 131.865,08 dall'anno 2005 e ad euro 136.480,36 dall'anno 2006.

3.5 Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo

Di seguito sono indicati gli importi della spesa impegnata in ogni esercizio per il pagamento dei compensi spettanti agli organi di amministrazione, escluso il Segretario generale, e di controllo.

Esercizio finanziario	2003	2004	2005
Presidente	198.293	211.778	218.868
Comitato	17.626	19.535	16.533
Collegio revisori dei conti	20.528	24.000	24.100
Rimborso spese ed ind. Missione	48.513	48.139	45.543
Totale	284.960	303.452	305.044

Oltre alla spesa indicata nel prospetto, l'Autorità portuale di Bari, per l'esercizio 2003, ha rimborsato, come accennato, all'amministrazione del Senato della Repubblica, in applicazione di disposizioni del regolamento del proprio personale, la retribuzione annua spettante al Presidente dell'Autorità stessa, quale dipendente in aspettativa, l'importo di euro 174.413.